

N° 31/2007 MCR  
N° 1303/2007 RBNQ



TRIBUNALE DI LECCE  
sezione del riesame

DRIBIVALE

**ORDINANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO  
AI SENSI DELL'ART. 324 C.P.P.**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Stefano Sernia	Presidente
dott.ssa Ilaria Solombrino	Giudice
dott.ssa Michela De Lecce	Giudice rel.

decidendo in ordine all'impugnazione proposta in data 27.2.07 nell'interesse di \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, avverso il decreto emesso dal P.M. presso il Tribunale di Lecce in data 19.2.07, con cui era convalidato il sequestro di due videogames effettuato dai Carabinieri di Nardò in data 16.2.07 nei confronti del prefato \_\_\_\_\_ indagato per il reato di cui agli artt.718 c.p.;

sentite le parti in camera di consiglio ed esaminati gli atti;

sciogliendo la riserva di cui al relativo verbale, osserva quanto segue.

La difesa dell'istante ha chiesto il riesame del menzionato provvedimento, deducendo: 1) l'irregolarità del verbale di sequestro per la mancanza su di esso della firma della parte, della descrizione del fatto contestato, della normativa violata, atteso che l'unico riferimento in tal senso ha per oggetto l'art.110 T.U.L.P.S., ormai depenalizzato; 2) la violazione di legge costituita dal mancato avviso da parte della p.g. all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Sottolinea, ancora, come la menzionata depenalizzazione dell'art.110 T.U.L.P.S. privi di rilevanza penale la vicenda in esame e comunque sostiene la liceità degli apparecchi in sequestro, essendo la contraria asserzione fondata su mere percezioni dei militari; esclude, altresì, la sussistenza del *fumus* rispetto al reato di cui all'art.718 c.p., per l'assenza dei relativi requisiti oggettivo e soggettivo; lamenta, infine, la nullità del decreto per il difetto di motivazione in ordine alle esigenze probatorie.

Il ricorso va accolto sul preliminare rilievo della nullità del sequestro per il mancato avviso da parte della p.g. all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.114 disp.att. c.p.p. (restando perciò assorbite le ulteriori eccezioni difensive, sebbene sia opportuno evidenziare che sulla copia del verbale di sequestro trasmessa a questo Ufficio risulti apposta la firma dell'odierno istante).

Invero, sebbene sembra ancora in discussione, in giurisprudenza, se detto mancato avviso - da parte della p.g. che agisca di propria iniziativa ex art.354 c.p.p. - integri gli estremi di una nullità a regime intermedio ovvero relativa (cfr., nel primo senso, Cass. sez. V n.20271 del 2.4.03, nel secondo, Cass. sez. III n.42896 del 28.9.04), è comunque indubbio che la polizia giudiziaria ha, in tali casi, il dovere di avvertire l'indagato della


1

possibilità di esercitare simile facoltà, posto che anche il sequestro, come le ispezioni e le perquisizioni, rientra nella categoria degli atti per i quali è previsto il predetto avviso. Orbene, nel caso di specie, dalla lettura del verbale di sequestro del 16.2.07 si evince che i Carabinieri, che pure hanno avuto la presenza del \_\_\_\_\_ nel corso delle operazioni, non hanno provveduto a tanto, atteso che nello stesso verbale non risulta alcuna indicazione in ordine all'avvertimento di che trattasi, il che vale ad inficiare di nullità il sequestro in questione, per violazione del diritto di difesa, ed il relativo decreto di convalida.

E' opportuno rilevare che, in conformità a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'eccezione in esame va considerata tempestivamente proposta in questa sede, a tanto non ostando la previsione di cui all'art.182 comma 2 c.p.p., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità deve essere eccepita prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Invero, per come articolatamente argomentato nella sentenza della Suprema Corte (sez. III) n.9630 del 25.10.2005, il presupposto per l'applicazione di detta previsione è ovviamente la circostanza che la parte che assiste al compimento di un atto nullo sia in grado di formulare la relativa eccezione, ovvero che possa presumersi che la stessa ne sia a conoscenza, il che, rispetto alla statuizione dell'art.114 disp.att. c.p.p., è di per sé escluso, posto che in tanto il legislatore impone alla p.g. di effettuare l'avvertimento di che trattasi in quanto presume in forma assoluta che l'indagato non sia e non debba essere a conoscenza di simile facoltà: *"sarebbe pertanto illogico ritenere che l'indagato possa e debba eccepire la nullità del sequestro prima del suo compimento proprio quando la nullità deriva dal fatto che non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere, ossia che non è stato messo a conoscenza della nullità"* (così nella sentenza cit.). Né a diversa conclusione può giungersi rispetto al momento immediatamente successivo al compimento dell'atto, a meno che non si provi che l'indagato abbia acquisito la conoscenza della nullità di che trattasi e sia stato perciò in grado di eccepirla; quest'ultima evenienza, tuttavia, va ragionevolmente collegata al momento in cui il medesimo contatta un difensore, che venga perciò messo nelle condizioni di redigere un atto difensivo con cui sollevare l'eccezione *de qua*: *"orbene, se non si ancora la presunzione di conoscenza della nullità e di effettiva possibilità di eccepirla ad un preciso momento e ad un determinato atto, ne potrebbe derivare una assoluta incertezza, diversità ed arbitrarietà di opinioni e di soluzioni ... Questi inconvenienti vengono meno se ... si consideri comunque tempestiva una eccezione sollevata con l'atto di riesame. La presentazione dell'istanza può infatti far presumere che l'indagato sia venuto o sia stato in grado di venire a conoscenza della nullità e di eccepirla. Del resto, considerato il brevissimo termine entro il quale l'istanza va presentata, una eccezione ivi contenuta può certamente ritenersi proposta "immediatamente dopo" il compimento dell'atto nullo"* (cfr. sentenza cit.). Peraltro, vale la pena di notare che affidare ad atti diversi dal ricorso ex art.324 c.p.p. la proposizione dell'eccezione di che trattasi significherebbe, rispetto al caso del sequestro probatorio del o convalidato dal P.M., obbligare la parte a rivolgere a quest'ultimo una richiesta di restituzione, così ingiustificatamente differendo la possibilità di rivolgersi al giudice pure tutelata dall'art.24 Cost. (per come condivisibilmente notato nella medesima decisione della Cassazione).

In definitiva, il decreto impugnato deve essere annullato ed i due apparecchi in sequestro immediatamente restituiti all'avente diritto.


P.Q.M.

2 / 


accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto emesso dal P.M. presso il Tribunale di Lecce in data 19.2.07, con cui era convalidato il sequestro di due videogames effettuato dai Carabinieri di Nardò in data 16.2.07;  
ordina l'immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto, a cura del P.M..  
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, 6.3.2007

Il Giudice est.  
dott.ssa Michela De Lecce



Il Presidente  
dott. Sefano Sernia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 08 MAR. 2007  
\* CANCELLERIA \*  
IL CANCELLIERE CA  
Dott.ssa Teresa Giannuzzi

